

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 881/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 in relazione alla composizione dell'additivo del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 17299 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e al suo impiego in mangimi contenenti acido formico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione⁽²⁾ ha autorizzato il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 17299, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del *Bacillus subtilis* DSM 17299, di modificare la composizione dell'additivo aumentando la concentrazione minima e di consentire il suo impiego nei mangimi destinati a polli da ingrasso contenenti acido formico. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

- (3) Nel proprio parere del 15 marzo 2011, l'Autorità ha concluso che è improbabile che l'aumento della concentrazione minima da $1,6 \times 10^9$ a $1,6 \times 10^{10}$ ponga nuovi rischi e che la composizione così modificata è compatibile con l'acido formico. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1137/2007.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1137/2007 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 265 del 2.10.2007, pag. 5.

ALLEGATO

Il testo dell'allegato del regolamento (CE) n. 1137/2007 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.									
4b1821	Chr. Hansen A/S	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 17299	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 17299 contenente almeno: $1,6 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Concentrato di spore di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 17299 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Metodo di conteggio con piastra per diffusione (spread plate) utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime	Polli da ingrasso	—	8×10^8	$1,6 \times 10^9$	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. È consentito l'impiego in mangimi contenenti uno dei seguenti cocciostatici: diclazuril, alofuginone, robenidina, decoquinato, narasina/nicarbazina, lasalocid sodico, maduramicina ammonio, monensina sodica, narasina, salinomicina sodica, semduramicina sodica. 3. La compatibilità di questo additivo con l'acido formico è stata dimostrata.	22 ottobre 2017

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx